



I temi del Codice:

dalla Costituzione alla storia repubblicana,  
un orientamento per l'impegno dei cattolici nella politica e  
nella società



## Il Lavoro

Sebastiano Nerozzi, Università Cattolica del Sacro Cuore



## Parte I

# Il lavoro nel codice di Camaldoli (art. 55-70)

# Il lavoro come diritto e come dovere (art. 55)

La comunità deve «creare condizioni perché ogni individuo professionalmente capace abbia possibilità di conveniente occupazione nei casi in cui tali condizioni vengano durevolmente a mancare indipendentemente dalla volontà dei lavoratori disoccupati»

→ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (Cost. art. 4.1).

«Dal posto assegnato al lavoro nell'umana società, deriva all'uomo il dovere del lavoro, e ciò in via indipendente dal fatto che egli possa trarre da altre fonti i mezzi che gli occorrono»

→ Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. (Cost. art. 4.2)

# Salario minimo, salario familiare e produttività (art. 57)

- «in una data situazione storica, le condizioni economiche generali indicano il livello di retribuzione al di sotto del quale la giustizia sociale non permette di scendere».
  - «Quando vicende economiche o particolari andamenti aziendali non permettono di mantenere tale livello nei riguardi di gruppi di lavoratori, è doveroso un intervento dell'autorità inteso a modificare la ripartizione del reddito complessivo tra i membri della comunità, così da riportare le retribuzioni insufficienti a un livello non inferiore a quello giudicato equo»
  - «Risponde a giustizia che la differenziazione delle retribuzioni al disopra del livello minimo avvenga in rapporto al rendimento del lavoratore»
- (Cost., art. 36) «Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

# I sindacati (art. 69)

«associazione professionale, se dotata della necessaria autorità ed autonomia e di un appropriato ordinamento che ne faccia genuina espressione della volontà degli interessati e delle aspirazioni degli appartenenti alla categoria, può assurgere - tra le collettività intermedie che debbono trovar posto tra l'individuo e lo stato - ad elemento di primaria importanza, con riconosciuto carattere pubblicistico.

Le associazioni professionali possono in tal caso legittimamente ed utilmente svolgere in via esclusiva – vincolante cioè tutti gli appartenenti alla categoria anche non aderenti all'associazione – determinate funzioni sociali, quali la stipulazione dei contratti collettivi e la soluzione dei conflitti di lavoro.».

→ Costituzione, art. 39 «ordinamento interno a base democratica» «efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie»

# Sciopero e serrata (art. 70)

«Lo sciopero e la serrata, come ogni altro mezzo violento di difesa del proprio diritto, possono essere esclusi soltanto in uno stato rettamente ordinato, nel quale il ricorso a questi atti di forza possa onestamente proibirsi senza menomare i diritti e i legittimi interessi di alcuno.

A tale scopo i conflitti di lavoro sia individuali sia collettivi potranno essere sottoposti per legge in primo luogo a un obbligatorio tentativo di conciliazione e demandati quindi, in caso di mancata conciliazione, a magistrature dello stato con apposito ordinamento».

Costituzione Art. 40. «Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano».

Quadragesimo Anno, 95. «Lo sciopero è vietato; se le parti non si possono accordare, interviene il Magistrato».

# La donna nel mercato del lavoro (art. 60)

«L'impiego della donna isolata dalla famiglia alle dipendenze di terzi è fatto quindi abituale nella società moderna: esso deve però avvenire in condizioni che tutelino la personalità fisica e morale della donna in vista di conservare intatte le prerogative che la donna ha ricevuto da Dio per assolvere la missione familiare».

«ove alla madre di famiglia fosse preclusa la possibilità di conseguire un reddito fuori di casa, non si potrebbe esigere dall'azienda che il salario del capo famiglia fosse commisurato sempre alle sue necessità familiari, la difesa del bene comune richiede che la collettività intervenga nel processo di distribuzione del reddito sociale con il fine di attribuire al capo famiglia una integrazione di retribuzione adeguata alle sue necessità familiari, tale da non costringere la madre ad abbandonare la sua casa e a trascurare la missione cui è chiamata».

→ (Costituzione, art. 37). «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione».

# Le migrazioni (art. 84)

Riguardo al problema delle migrazioni si auspicano accordi internazionali in attesa «che una più diffusa coscienza del bene comune internazionale permetta di riconoscere incondizionatamente il naturale diritto di ogni uomo di trasferirsi ove meglio egli possa esplicare la sua personalità.

Tali accordi dovranno fondarsi sul principio che al paese di origine deve essere riconosciuto il diritto di assistere e tutelare i suoi emigranti nel periodo della loro prima sistemazione e del loro avviamento, mentre il paese di destinazione deve tendere ad abolire per gli immigrati ogni trattamento giuridico ed economico deteriore rispetto a quello dei suoi propri cittadini.

Limitazioni e condizioni poste tanto alla emigrazione quanto alla immigrazione, che si fondassero sulla difesa di interessi particolari o sull'egoismo nazionale o di classe sono contrarie anche al bene comune rettamente inteso, che non può prescindere dal bene comune internazionale e dalle esigenze della pacifica convivenza dei popoli.

→ Costituzione Art. 2 («diritti inviolabili dell'uomo»), Art. 10 (diritto d'asilo), Art. 15 (libertà di emigrazione)

# Orientamento e riqualificazione dei lavoratori (art. 64-65)

- La crescente specializzazione del lavoro può aiutare a «valutare il fenomeno della disoccupazione e della inadeguata utilizzazione delle forze di lavoro disponibili. Tali fatti della vita del lavoratore non sono attribuibili a sua ignavia, ma alla maggiore rigidità dell'organizzazione odierna della produzione, incapace di assorbire senza gravi ripercussioni economiche e sociali le fluttuazioni della produzione e in particolare di utilizzare in tali fasi, fuori del loro campo, parte dei lavoratori disponibili».
- «con il sussidio della psicologia e della fisiologia del lavoro, e in generale della medicina del lavoro, tale obiettivo si consegue sia fornendo al lavoratore indicazioni utili ad orientarlo nella scelta della professione, sia procurando lo sviluppo delle attitudini richieste per la esecuzione dei compiti comportati dalla professione alla quale è stato ammesso»

# La partecipazione (art. 66)

«Nelle grandi aziende dove migliaia di lavoratori collaborano a un'attività estremamente complessa che sfugge alla loro diretta esperienza, [la generalizzazione dell'azionariato del lavoro] può ridursi a manifestazione poco più che formale, e d'altra parte nelle piccole e nelle medie aziende [...] può sminuirne l'efficienza, in quanto ne menoma l'unità di comando e il carattere personale che costituiscono gli elementi di maggior forza di tali aziende».

«Occorre evitare che auspicando genericamente una larga adozione dell'azionariato del lavoro, si rinunci a realizzare altre forme di rapporti tra azienda e lavoratori, che interessando individualmente ciascun lavoratore alla gestione dell'azienda nell'ambito della sua personale esperienza, diano effettivamente modo alla sua personalità di affermarsi e di perfezionarsi e alla comunità aziendale di ricevere da ciascun lavoratore, in un clima di maggiore solidarietà, un sostanziale contributo per un miglior andamento»

→ (Cost., Art. 46): «Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende».

# Le forme della partecipazione

- 1) l'istituzione di organi quali i consigli di azienda e di sistemi atti a promuovere il senso di iniziativa dei singoli lavoratori e ad utilizzare i contributi che per tale iniziativa possono venire al miglior andamento della produzione;
- 2) la partecipazione alla nomina degli organi di controllo dell'amministrazione [...];
- 3) l'istituzione più estesa possibile ed il perfezionamento continuo di forme di salari a rendimento, sia individuali sia collettivi, tali che i lavoratori vedano una chiara ed equa corrispondenza tra la retribuzione e il lavoro da ognuno di essi svolto, non siano posti in posizione di antagonismo rispetto ai compagni di lavoro e non vedano devoluto solo all'azienda [...] il frutto della loro maggiore laboriosità.
- 4) la partecipazione alla formazione delle norme disciplinari e dei regolamenti interni ed agli organi incaricati di applicare le norme stesse;
- 5) la gestione degli istituti aziendali che hanno per fine l'elevazione e l'assistenza dei lavoratori, quali le istituzioni mutualistiche di cura, le mense, gli spacci, gli istituti di educazione, i luoghi di svago e di riposo e le opere sociali in genere

# Decentramento urbano (art. 62)



«L'urbanesimo comporta [...] dei costi sociali che in molti casi eccedono certamente il totale dei benefici che le singole aziende ritengono di conseguire, ognuna dal proprio punto di vista, accentrandosi in determinate località: in tali casi un decentramento o quanto meno un arresto del processo accentratore è senza dubbio anche economicamente conveniente. Tale convenienza, non potendo essere sentita dalle singole aziende, legittima sotto ogni riguardo e quindi impone interventi dell'autorità».



## Parte II


# Il lavoro nella storia della Repubblica

# PIL Pro-capite (\$2011 ppp)




Fonte: nostre elaborazioni su Maddison Data Base 2020

# Produttività del lavoro (tassi medi di variazione annuale)




Fonte: nostre elaborazioni su Giannetti 2002 (p. 301) e OECD 2023. Canada non incluso fino al 1992.

# Investimenti in ricerca e sviluppo (% PIL)




Fonte: nostre elaborazioni su OECD 2023.

# Occupati in Italia (1995-2022)




Fonte: nostre elaborazioni su Dati Istat 2023

# Occupati in Italia (1995-2022)




Fonte: nostre elaborazioni su Dati Istat 2023

# Occupati in Italia (1995-2022)




Fonte: nostre elaborazioni su Dati Istat 2023. Occupati equivalenti regolari stimati per 2021-2022.


## Disoccupati



## Scoraggiati




## Part time involontari



Fonte: nostre elaborazioni su Dati Istat 2023

# Disoccupati, scoraggiati e part time involontari



Fonte: nostre elaborazioni su Dati Istat 2023

«Risponde a un principio di giustizia naturale che ogni uomo possa attingere ai beni materiali disponibili sulla terra quanto necessario per un pieno sviluppo delle sue energie individuali e di quelle dei familiari ai quali egli deve provvedere.

Una società bene ordinata deve dare perciò a ciascun uomo la possibilità di esplicare nel lavoro la sua energia e di conseguire un reddito sufficiente alle necessità proprie e della propria famiglia.

Il lavoro, come mezzo voluto da Dio per il perfezionamento della persona umana e per il dominio dell'uomo sul mondo ha una sua dignità che non può essere sminuita, ne' dalla fatica che esso comporta ne' dalle particolari modalità con le quali esso deve essere svolto»

(art. 55).

# Le vie possibili per un lavoro dignitoso e produttivo

1. Investimenti: ricerca, sviluppo, digitalizzazione, sostenibilità
2. Le imprese: grandi, medie, piccole..... micro???
3. Partecipazione dei lavoratori
4. Investimento nella formazione e orientamento dei giovani
5. Pari opportunità, servizi per infanzia, modelli culturali.
6. Salario minimo e sostegno al reddito per i lavoratori poveri e le famiglie.
7. Regolarizzazione del lavoro e integrazione dei migranti

# Bibliografia essenziale

- A. Persico (2014), *Il codice di Camaldoli. La DC e la ricerca della «terza via» tra Stato e mercato (1943-1993)*, Milano, Guerini e Associati.
- G. Campanini (2006), Dal codice di Camaldoli alla Costituzione, in *Aggiornamenti Sociali*, 5, pp. 399-410.
- AA.VV. (2021), *I cattolici e l'economia italiana. Teorie, esperienze e politiche (1943-2000)*, Numero monografico della rivista *Pensiero Economico Italiano*, 2021, 2.
- R. Giannetti (2002), «Il progresso tecnico», in P. Ciocca, G. Toniolo (a cura di), *Storia economica d'Italia*, Roma-Bari, Laterza, vol. 3.1., pp. 299-346.
- M. Corti (2022), Innovazione tecnologica e partecipazione dei lavoratori: un confronto fra Italia e Germania, in *Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico comparato, europeo*.
- CNEL, *XXIV Rapporto su mercato del lavoro e contrattazione collettiva*, Dicembre 2022.
- ISTAT, *Rapporto Annuale 2023*, 7 luglio 2023.
- AA.VV. (2021), *La produttività in Italia: fattori strutturali, la crisi del Covid-19*, CNEL position paper.



I temi del Codice:

dalla Costituzione alla storia repubblicana,  
un orientamento per l'impegno dei cattolici nella politica e  
nella società